## **NOTE OPERAI LUGLIO 2015**

- \* L'indennità di mensa base, pari a € 0,30 orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che provvedono alla gestione della mensa o servizio equivalente.
- \*\* L'importo orario dell'indennità di contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in considerazione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli operai di produzione è pari a £ 2.416,62 ovvero ad € 1,25.
- 1) Il Decreto Legislativo n. 314/97 contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

Dal 1° gennaio 1998, per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni degli operai e impiegati del settore edile, anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle Finanze di cui alla circolare n. 326/E del 23.12.1997, le **indennità sostitutive di mensa** di cui all'Accordo Collettivo sono state assoggettate ad imposte e contribuzione **per la parte eccedente € 5,29 giornaliere.** 

Pertanto per gli operai dovranno essere detratte dall'imponibile contributivo e fiscale per ogni ora di effettiva retribuzione € 0,37 orari nel limite del massimalegiornaliero di € 5,29.

Per gli impiegati tecnici di cantiere dovranno essere detratte dall'imponibile contributivo e fiscale complessivamente € 51,90 mensili pari al valore mensile dell'indennità sostitutiva di mensa.

Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull'art. 51 (ex. art. 48) del TUIR, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole "e le indennità sostitutive" le seguenti : "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

In altri termini, il regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di € 529 giornalieri dell'indennità sostitutiva di mensa, previsto originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.

Pertanto, a seguito della modifica apportata al di fuori delle suddette ipotesi l'indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per gli **impiegati** amministrativi.

2) L'art. 77 del vigente C.C.N.L. classifica operai di quarto livello solo gli operai che svolgono particolari mansioni.

\*\*\*\*\*

## Determinazione della retribuzione imponibile contributiva

A decorrere dal 1° aprile 1999, a seguito delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 1990, n 82, decreto legge più volte reiterato e che è stato definitivamente convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili (ad esclusione delle somme versate a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui che sono interamente imponibili, nonché delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi) sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella somma pari al 15 per cento del loro ammontare.

Per consentire la semplificazione dei conteggi delle paghe, si precisa che l'onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n. 82 può essere determinato, per la provincia di Alessandria, incrementando, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e per le festività, l'importo retributivo mensile corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella paghe, della percentuale forfetaria dell'1,24%, definita al lordo della trattenuta istituzionale Cassa edile a carico dell'operaio.

L'importo corrispondente alla percentuale dell'1,24% calcolata sul predetto importo retributivo mensile di cui al Tot. 1 della tabella paghe, sommato agli altri elementi imponibili della retribuzione, comporta la determinazione dello stesso totale imponibile contributivo previdenziale, che si ottiene elaborando la busta paga secondo le norme di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.L. 24.4.1990, n. 82.